

XIV Legislatura - Atto Senato n° 3371

Disegno di legge

d'iniziativa dei Senatori

Cossiga, Andreotti, Colombo, Compagna, Forlani, Moncada, Salzano, Baio Dossi, Dato, Giaretta, Brutti, Forcieri, Salvi, Tonini, Malabarba, Togni, Bianconi, Cantoni, Carrara, Castagnetti, Contestabile, Jannuzzi, Tomassini, Ziccone, Boco, Cortina, Turrone, Del Pennino, Crema, Labellarte.

Concessione di amnistia e indulto

Articolo 1

Amnistia

1. È concessa amnistia per tutti i reati non finanziari compiuti entro il 31 dicembre 2004 per i quali è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena.
2. Il comma 1 del presente articolo non si applica ai reati di cui all'art. 4bis co. 1 della l. 26 Luglio 1975 n. 354.
3. L'amnistia non si applica qualora l'interessato faccia esplicita dichiarazione di non volerne usufruire.

Articolo 2

Indulto

1. È concesso indulto per tutti i reati compiuti entro il 31 dicembre 2004 nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'art. 151 c.p.
2. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

Articolo 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Depositato il 5 aprile 2005